



COMUNE DI PIANIGA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 del 09-01-2024

Sessione Ordinaria - Pubblica - Seduta di Prima convocazione

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2024

L'anno **duemilaventiquattro** addì **nove** del mese di **gennaio** con inizio alle ore **19:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

All'appello nominale risultano:

CALZAVARA MASSIMO	SINDACO	Presente
CAZZAGON CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
GUERRA SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
SEMENZATO AMPELIO	CONSIGLIERE	Presente
FACCHIN DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
SORATO PIERGIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
VOLPE GIAN LUCA	CONSIGLIERE	Presente
ZANTOMIO ELISA	CONSIGLIERE	Assente
MASSARO SIMONETTA	CONSIGLIERE	Presente
BORTOLOZZO CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
BORGATO ANTONELLA	CONSIGLIERE	Presente
LAZZARIN GIULIO	CONSIGLIERE	Presente
COPPETTA CALZAVARA SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
FRISON NATALIA	CONSIGLIERE	Presente
DE LIBERALI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
CALZAVARA FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
BORDIN ELENA	CONSIGLIERE	Presente
GASTALDI LORIS	Assessore esterno	Presente

Partecipa alla seduta BORTOLAN SIMONE - Segretario Generale.

Il Sig. SEMENZATO AMPELIO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i sigg.:

BORTOLOZZO CHIARA
FRISON NATALIA
BORDIN ELENA

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SEMENZATO AMPELIO

IL SEGRETARIO GENERALE
BORTOLAN SIMONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 42 comma 2 e 48 del D.Lgs. 267/2000 che definiscono gli organi competenti a deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali;

RICHIAMATO l'articolo 6 comma 1 del D.Lgs. 504/1996 (comma così modificato dall'articolo 1 comma 156 della legge 296/2006) che stabilisce che la determinazione delle aliquote è di competenza del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

PRESO ATTO, pertanto, del fatto che l'IMU è attualmente disciplinata dalla L. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge 160/2019 e ss.mm.ii., aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che il presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati (esclusa l'abitazione principale, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli e che l'imposta si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota fissata dal Comune per la particolare fattispecie;

RILEVATO inoltre che la Legge n. 160 del 27/12/2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'**abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9** e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali fino ad un massimo di 0,6 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i **terreni agricoli** è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino al 1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
-

- al comma 754, che per gli **immobili diversi** dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino al 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1 comma 755 della legge n. 160/2019, i comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/05/2020;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 25/01/2023 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2023;

RITENUTO, per quanto sopra e in base alle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente nonché per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote IMU per l'anno 2024 nella misura delle aliquote IMU 2023, come risultanti dal prospetto sotto indicato:

TIPOLOGIA IMPONIBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale di categoria catastale A\1, A\8 e A\9 e relative pertinenze (riconosciute tali nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	0,40%
Uffici e studi privati (A10)	1,03%
Negozi e botteghe (C1)	1,03%
Fabbricati produttivi (cat. D)	1,03%
Altri immobili (terreni agricoli, aree edificabili, abitazioni non principali ed altri fabbricati)	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%

RICHIAMATI i commi 756 e 757 dell'art. 1 della L. 160/2019, i quali prevedono che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997:

- hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- nell'adozione della delibera di approvazione devono accedere all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che l'art. 6 ter del D.L. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), prevede la proroga all'anno d'imposta 2025 dell'obbligo, per i Comuni, di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160/2019;

RITENUTO pertanto di provvedere all'approvazione delle aliquote IMU 2024 con la stessa modalità/formulazione degli anni scorsi;

ATTESO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

ATTESO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 21 dicembre 2023 dalla Commissione Consiliare Bilancio e Attività Produttive, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione si sono acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

PRECISATO che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al suddetto regolamento e alle altre norme vigenti;

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 16, voti favorevoli n. 16, voti contrari nessuno, astenuti nessuno,

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- 2) **DI APPROVARE** le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2024, nella stessa misura prevista per l'anno 2023, come segue:

<u>TIPOLOGIA IMPONIBILE</u>	<u>ALIQUOTA</u>
Abitazione principale di categoria catastale A\1, A\8 e A\9 e relative pertinenze (riconosciute tali nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	0,40%
Uffici e studi privati (A10)	1,03%
Negozi e botteghe (C1)	1,03%
Fabbricati produttivi (cat. D)	1,03%
Altri immobili (terreni agricoli, aree edificabili, abitazioni non principali ed altri fabbricati)	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentali	0,00%

- 3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
- 4) **DI PROVVEDERE** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Infine, ravvisatane la necessità,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON successiva separata votazione, espressa mediante alzata di mano: consiglieri presenti n. 16, voti favorevoli n. 16, voti contrari nessuno, astenuti nessuno,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.